

COMUNE DI PARRANO

STATUTO

Delibera n. 7 del 12/3/2004.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi Fondamentali

1. La Comunità di Parrano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Comune

1. La capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'ente dal D.L.vo n. 267/2000.

Art. 3

Linee di sviluppo

1. Il Comune di Parrano, nel rispetto delle sue tradizioni storiche e culturali e della capacità realizzatrice della popolazione. Individua nei settori culturale, produttivo e turistico quelli di perseguimento prioritario una volta soddisfatte le esigenze primarie della convivenza cittadina.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, garantisce ai singoli il massimo livello di dignità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita amministrativa.
3. la sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità nazionale.
 - b) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 5

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Convenzione europea, dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equipollenza, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Ai fini di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
5. A tale scopo il Comune favorirà convenzioni con i Comuni Limitrofi.

Art. 6

Territorio e Sede Comunale

1. La Circoscrizione del Comune è costituita dall'agglomerato Cantone, Spereto, Frattaguida e Pievelunga storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 39,89 ed è confinante con i Comuni di Ficulle, Montegabbione, San Venanzo.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione dell'agglomerato e della frazione ed il trasferimento della sede comunale in altro luogo possono essere disposte dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 7

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio"
Per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Responsabile di ciascuno Ufficio cura l'affissione degli atti di sua competenza all'Albo avvalendosi del messo comunale.

Art. 8

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma ed il Gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati, con le rispettive descrizioni e formano parte integrante del presente Statuto.
2. La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completa dello stemma della Repubblica e dello Stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinata dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 Organi

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 10 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
3. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi della legge vigente.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
5. Il funzionamento ed i compiti del Consiglio comunale sono disciplinati da apposito regolamento.
6. Il Consiglio può istituire la figura del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 11 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai provvedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 12 Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, salvo deroghe.
2. Il regolamento definisce le modalità di convocazione e di distinzione delle sedute.
3. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dal D.L.vo 267/2000.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
5. Gli adempimenti previsti al 4° comma, in caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.
6. Il Consiglio comunale su proposta del Sindaco, secondo la convenzione del 1989 dell'Unicef sui diritti dell'infanzia di cui alla Legge n. 176/91, può essere convocato una volta all'anno, con all'ordine del giorno la condizione dell'infanzia a Parrano. Il Sindaco informa sulla condizione dell'infanzia nel mondo e invita a partecipare a tale riunione le scuole del territorio comunale.

Art. 13 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee, speciali, di garanzia e di controllo. La Presidenza delle Commissioni di garanzia e di controllo sarà attribuita ad un Consigliere dell'Opposizione.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art.14 Attribuzione delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Le materie per l'esame preventivo sono individuate con apposito regolamento.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del presidente della commissione;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta necessaria la preventiva consultazione;
 - d) i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 15 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U., approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, nominata per il quinquennio successivo.

4. Il Consigliere è dichiarato decaduto dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, alle sedute comunali per un numero consecutivo di tre sedute. La decadenza è pronunciata dall'assemblea consiliare in seduta a maggioranza qualificata pari a 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, all'inizio ed alla fine del mandato ogni consigliere deve comunicare il proprio reddito, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 17

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18

Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è composta da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, oltre il Sindaco.
3. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Sindaco, al Consiglio e ai responsabili degli uffici.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19

Attività propositiva e di impulso

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.
2. L'attività di impulso consiste nella tempestiva formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termini di legge alla competenza del Consiglio.

Art.20

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco, promovendo la presenza di ambo i sessi.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale nel numero massimo di due.

3. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio.
4. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Art.21

Requisiti dell'assessore esterno

1. I soggetti chiamati alla carica di assessore esterno devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) Non essere coniuge e , fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;
 - c) Non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge 25 marzo 1993, n. 81. la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore in ciascun mandato, alla metà della durata odierna.

Art. 22

Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da tale organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
3. La Giunta , in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio ed ai responsabili dei servizi;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività e iniziativa di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere di apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) dispone la data di convocazione di comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi.
4. La Giunta altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) Decidono in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti del Comune.

Art. 23

Revoca degli assessori

1. L'atto con cui il Sindaco revoca gli assessori deve essere motivato.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente agli eventuali nominativi dei nuovi assessori.

Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente dell'assemblea.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario e dal Consigliere anziano o assessore competente.

Art. 25

Linee programmatiche

1. Entro 60 giorni dalla prima seduta consiliare di convalida degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta le linee programmatiche relative alle nazioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 26

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tal veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione delle competenze annesse all'ufficio.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 27 Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) può delegare ad uno o più consiglieri alcune funzioni riguardanti la vita amministrativa del Capoluogo o degli agglomerati;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- h) può concludere accordi sentita la Giunta comunale con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) Convoca i comizi per referendum consultivi;
- l) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- n) fa pervenire all'Ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta.

Art. 28 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, di documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 29 Sindaco organo comunale

1. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
2. Convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data compresa nei dieci giorni successivi alla convocazione.
3. Nomina e revoca il Vice Sindaco e gli assessori.

4. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
5. Nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti.
7. Stipula gli accordi di programma.
8. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche.
9. Rappresenta in giudizio il Comune, per gli atti di indirizzo, programmazione e controllo, mentre la rappresentanza in giudizio per gli atti di gestione sarà affidata ai funzionari responsabili.
10. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi ai dirigenti e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dal D.L.vo 267/2000, da questo statuto e dal regolamento comunale e di organizzazione.
11. Dispone i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici.
12. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
13. Può impartire al Segretario comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando la priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
14. Assegna, sei sessanta giorni successivi all'approvazione definitiva del Bilancio preventivo, una quota parte del bilancio stesso a ciascun soggetto avente responsabilità direttiva in correlazione ai servizi ed all'attività attribuiti all'ufficio.

Art.30 Vice Sindaco

1. Nel caso di assenza del sindaco esercita la funzione sostitutiva il Vice Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco esercita la funzione sostitutiva l'assessore più anziano. La presidenza del Consiglio comunale, in caso di assenza o impedimento del Sindaco spetta al Vice Sindaco, se non consigliere al Consigliere anziano.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. Il Sindaco può rilasciare deleghe al Vice sindaco, agli assessori o ai consiglieri per esercitare funzioni di rappresentanza e di amministrazione in seno alla frazione o all'agglomerato urbano.

Art. 31 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio o al Segretario comunale che le fa pervenire all'Ufficio di protocollo del Comune senza computare al tal fine il Sindaco.
2. Le dimissioni una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco.

Art. 32 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco viene motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo alla

presentazione della mozione.

3. La mozione di sfiducia è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale

Art.33

Il segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate

dalla legge.

2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dal D.L.vo 267/2000, inserito dall'art.6 comma 10 della legge n. 127/1997, che disciplina anche i relativi compiti .

Art. 34

Stipula dei contratti

1. In assenza della figura di dirigente nella pianta organica del personale del Comune la stipulazione dei contratti spetta al Segretario comunale. Qualora il Segretario comunale venga chiamato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, la stipula degli atti viene esercitata dal funzionario competente.

Titolo II

UFFICI

Art. 35

Vice segretario

1. Il Regolamento e la Pianta Organica del Personale potranno prevedere un posto di vice segretario con qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 36

Salute e sicurezza sul lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte..

Art. 37

Ordinamento generale del servizio

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 38

Organizzazione strutturale dell'ente

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 39

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e del personale di cui al D.L.vo 267/2000, in particolare, detta norme per disciplinare:
 - a) l'Organizzazione delle attività comunali in modo omogeneo;
 - b) L'individuazione dell'appropriata dotazione organica in relazione all'organizzazione e alle esigenze degli uffici e dei servizi, conosciute mediante le rilevazioni dei carichi di lavoro;
 - c) L'affidamento della presidenza della commissione di concorso al segretario comunale e della commissione di disciplina.

Titolo III

SERVIZI

Art.40

Forme di gestione

1. l'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società con la partecipazione del Comune e di altri soggetti pubblici o privati.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
7. Il Comune riconosce alla Pro Loco il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale e gli può affidare la gestione di alcuni servizi comunali.

Art.41

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 42

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle stesse.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art.43 Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano : i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni dei beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 44 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero dei componenti, gli eventuali ulteriori requisiti loro richiesti, la loro durata in carica, la posizione giuridica e lo status, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 45 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art.46 Il Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 47
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Ai suddetti amministratori sono estesi gli obblighi previsti dall'art. 16 del presente statuto.

Art. 48
Società miste

1. Per la produzione di beni o servizi a rilevanza economica comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Negli statuti di dette società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune, affinché i capitali, per quanto possibile, siano reinvestiti nel territorio comunale.

Art. 49
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 50
Principi e criteri

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziario dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specificare pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo della società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure operativo-funzionali tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 51

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà il diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Art. 52
Organizzazione sovra comunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale

Art. 53
Municipio

1. La legge regionale può prevedere l'istituzione del Municipio con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate al Comune.

Art. 54
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 55
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strutturali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 56

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dell'art. 55, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 57

Unione dei Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 58

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa delibera del Consiglio comunale con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 59

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le associazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 60

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità ovvero il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi renda particolarmente gravose, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme, garantendo comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimette le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 45 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la risposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prevedere visioni di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 61

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco o dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulle partecipazioni, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 62

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi , in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 63 Proposte

1. Almeno 25 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, e corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel proseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 64 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 68, nonché l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 65 Associazione

1. La Giunta comunale, previa istanza degli interessati, registra le associazioni che operano sul territorio, che siano costituite per iscritto e il cui statuto sia ispirato a principi democratici e sia depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti.
2. Un apposito regolamento dovrà contemperare le esigenze dell'amministrazione con quelle delle associazioni.

Art. 66 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenti di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 67
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario - patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.

Art. 68
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di quest'ultimi.

Art. 69
Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune promuove il consiglio dei ragazzi, al fine di avvicinare i giovani alle istituzioni e di contribuire alla formazione della loro coscienza civile e democratica.

Art. 70
Garanzia pari opportunità

1. Il Comune riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità e quindi delle collettività. Si impegna a promuovere e ad attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra cittadine e cittadini.

Art. 71
Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

1. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40 , primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce una commissione consiliare.
2. Alla segreteria della commissione consiliare di cui al comma precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.
3. Le competenze previste dal presente articolo possono essere delegate alla A.S.L. competente.

Art. 72
Referendum

1. Sono previsti i referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum : in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da Leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio, con esclusione comunque del primo e dell'ultimo anno di legislatura.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 25 per cento del corpo elettorale risultante alla data del 30 dicembre dell'anno precedente;
 - b) Il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 73 Effetti del referendum

1. entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 74 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 75 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 , legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 76 Difensore civico

1. Il Comune può istituire la figura del Difensore Civico nel rispetto delle sotto indicate modalità.

Art. 77 Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, di probità e di competenza giuridico – amministrativa.
3. Resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “ Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

Art. 78 Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) che si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale ;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle aziende sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevono da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 3° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Il difensore civico può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai lavori di Ufficio.

Art. 79 Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale unitamente alle attrezzature e a quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizio, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente o tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, trasmette, verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di

provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministratore ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto da adottare non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale,
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Art. 80

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 81

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico viene corrisposta una indennità stabilita dagli organi competenti.

Art. 82

Difensore civico consorziale

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore Civico venga eletto dal Consiglio della Comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini.

Art. 83

Sportello unico per le attività produttive

1. Il Comune esercita, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti sportivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, la struttura sarà dotata di uno sportello unico, al quale gli interessati potranno rivolgersi per tutti gli adempimenti necessari.
3. Lo sportello unico per le attività produttive garantirà a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
4. Per la realizzazione e la gestione dello sportello unico il Comune può stipulare convenzioni e accordi con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con altri Comuni e con altri Enti Pubblici.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 84

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche , entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 85 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto:
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.64 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 86 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.L.vo 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 87 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo gli adempimenti di legge.

Art. 88 Abrogazioni disposizioni statutarie

1. Con l'approvazione del presente Statuto s'intendono abrogate tutte le altre disposizioni statutarie in vigore.